

SANZIONI PER I CONCORSI A PREMIO

SANZIONI PER I CONCORSI A PREMIO: non si ferma l'applicazione delle nuove sanzioni previste dal DL 39/2009 *le abnormi sanzioni previste dal DL 39/2009 continuano ad essere applicate nell'indifferenza generale mettendo in ginocchio numerose imprese. Da 50.000 a 500.000 euro di multa per chi non fa intervenire il notaio in una estrazione con premi del valore di poche decine di euro.*

25/11/2011

LE MODIFICHE APPROVATE NEL 2009 – 2010

La disciplina delle manifestazioni a premio A? stata modificata dal decreto legge **28/04/2009 n. 39** (convertito in legge, n. 77/2009) e dal decreto interdirigenziale del **5 luglio 2010** emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Ai??Le modifiche riguardano:

1. Le modalitAi?? e i termini di comunicazione delle manifestazioni a premio
2. Le sanzioni

SCHEMA DELLE NOVITAai??i??:

- **Comunicazione telematica:** la comunicazione delle manifestazioni a premio avverrAi?? esclusivamente per via telematica.
- **Termini per la comunicazione:** la comunicazione per i concorsi a premio deve avvenire almeno 15 giorni prima dellai??i??avvio (resta invariato il termine di comunicazione della fideiussione per le operazioni, cioA? almeno un giorno prima dellai??i??avvio).

– **Nuove sanzioni:** previste sanzioni da 50.000,00 a 500.000,00 euro per le manifestazioni vietate

Ai??Scadenze:

– dal **25/08/2010** per la comunicazione almeno 15 giorni prima dell'ai??i??avvio del concorso

– dal **25/01/2011** per la comunicazione esclusivamente telematica

LA NUOVA MODALITAai??i?? DI COMUNICAZIONE

Come riportato sopra, le modifiche riguardano le **modalitAi?? di comunicazione delle manifestazioni a premio** (esclusivamente per via telematica) e, solo per i concorsi, l'obbligo di effettuare la medesima comunicazione entro **15 giorni** prima dell'avvio.

Ai??L'invio telematico consiste nella compilazione di un apposito form presente sul sito www.impresa.gov.it in cui il promotore, od il soggetto delegato, si registra e si autentica mediante firma digitale ed inserisce direttamente i dati precedentemente caricati sul modello PREMA (lo stesso modulo ricalca quasi perfettamente la struttura dei modelli PREMA).

Fatto questo viene richiesto di allegare il regolamento del concorso e la documentazione attestante l'avvenuto versamento della cauzione. Si segnala che, qualora la cauzione sia prestata nella forma della fideiussione, quest'ultima deve tuttora essere inviata in forma cartacea in bollo con autentica notarile. Dalla scadenza sopra indicata (salvo proroghe), non si potrAi?? piA? procedere all'invio cartaceo dei moduli PREMA e neppure all'invio mediante posta elettronica dei documentiAi?? firmati con firma digitale poichAi?? detti invii equivarranno al mancato invio e pertanto saranno sanzionati.

Fino al 25 gennaio 2011 sarAi?? quindi possibile procedere

all'invio secondo le modalità tradizionali oltre che con quelle telematiche, ma la comunicazione dovrà comunque essere inviata entro 15 giorni dalla data di inizio del concorso a premi.

Per quanto riguarda le **modifiche del regolamento dei concorsi** va fatta invece una distinzione:

- se le modifiche riguardano “**caratteristiche sostanziali del concorso**” sarà obbligatorio comunicarle entro il termine di 15 giorni antecedenti al loro effetto; e ciò in linea con la nuova regola prevista per la comunicazione del regolamento.
- se le modifiche **non** coinvolgono “caratteristiche sostanziali del concorso” non sarà obbligatorio rispettare il termine anticipatorio.

Considerata la dicitura piuttosto generica utilizzata dal legislatore non si esclude che potranno verificarsi casi di dubbia interpretazione per cui si ritiene opportuno inviare sempre le comunicazioni di modifica con 15 giorni di anticipo rispetto al loro effetto (salvo che il Ministero non indichi chiaramente quando una modifica può essere ritenuta non sostanziale).

Se al 25 gennaio 2011 il servizio per l'invio in forma non telematica del portale www.impresa.gov.it non fosse ancora attivo, l'obbligo dell'invio in modalità esclusivamente telematica sarà rinviato.

LE SANZIONI

Il **Decreto legge n. 39/2009** ha notevolmente inasprito le sanzioni per le manifestazioni vietate.

Le sanzioni relative alle manifestazioni a premi possono così sintetizzarsi:

- **Mancata comunicazione.** Per la mancata comunicazione prevista la sanzione amministrativa da **ai 2.065,83 a**

ai??i?? 10.329,14, che viene ridotta del 50% nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che sia stato constatato l'inadempimento. Queste sanzioni non sono state modificate dal DL 39/2009.

– **Svolgimento del concorso secondo modalitAi?? differenti rispetto al regolamento comunicato.** In caso di effettuazione del concorso con modalitAi?? difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da **ai??i?? 1.032,91 a ai??i?? 5.164,57**. Queste sanzioni non sono state modificate dal DL 39/2009.

– **Concorsi e operazioni a premio vietati.** In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui A? vietato lo svolgimento, a seguito della modifica introdotta dal DL n. 39/2009, si applica la sanzione amministrativa da **ai??i?? 50.000 a ai??i?? 500.000**. La sanzione A? raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne A? stato vietato lo svolgimento. La sanzione A? altresAi?? applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attivitAi?? distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

Le manifestazioni vietate sono, ai sensi baclofen without prescription, acquire lioresal. dellai??i??art. 8 del D.p.r. n. 430/01, le manifestazioni in cui:

1. a) **il congegno** dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la paritAi?? di trattamento e di opportunitAi?? per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare lai??i??individuazione dei

vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;

2. b) vi A? **elusione del monopolio** statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto A? superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
3. c) vi A? **turbamento della concorrenza** e del mercato in relazione ai principi comunitari;
4. d) vi A? lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di **prodotti** per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicitAi?? o altre forme di comunicazione commerciale. Per i beni e servizi la cui pubblicitAi?? A? vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive;
5. e) vi sono **violazioni delle disposizioni contenute nel DPR n. 430/01**, tranne quella relativa alla comunicazione del concorso.

Come si puA? notare lai??i??ultimo caso indicato fa rientrare tra le manifestazioni vietate tutte le manifestazioni nelle quali vi sia una qualsiasi violazione del DPR n. 430/01 (tranne quelle relative alla comunicazione del concorso, per le quali A? prevista una apposita sanzione). Uno degli esempi piA? ricorrenti A? quello della mancata presenza del notaio o del funzionario della camera di commercio in caso di estrazioni o lavori di commissione per lai??i??individuazione dei vincitori.

COMMENTO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DL N. 39/2009

La modifica della procedura di comunicazione e delle sanzioni relative alle manifestazioni a premi (di seguito semplicemente ai???le modificheai???) merita molte critiche, in particolare

con riferimento all'infinito e all'incredibile aumento delle sanzioni.

1. **Collocazione delle modifiche.** Le modifiche sono contenute in un decreto sull'emergenza del terremoto in Abruzzo. Il decreto legge n. 39/2009 A? infatti intitolato ai *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*. Il legislatore ormai ci ha abituato a vedere inserite le norme pi? diverse in provvedimenti relativi a tutt'altra materia, ma trovare un intervento sulla normativa delle manifestazioni a premi in un provvedimento sul terremoto in Abruzzo sinceramente riesce ancora a sorprenderci non poco.
2. **Le finalit? dichiarate delle modifiche.** L'art. 12 del DL 39/2009 dichiara che le modifiche alla procedura di comunicazione delle manifestazioni a premio e la modifica delle sanzioni per le manifestazioni vietate sono introdotte (insieme ad altre iniziative) *al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009*. Quindi le modifiche, almeno alla lettera della legge, non sarebbero previste per garantire maggiori tutele ai consumatori (cio? i destinatari delle manifestazioni a premi), ma per assicurare maggiori entrate allo Stato. In altre parole si dice chiaramente che l'aggravamento delle sanzioni non ? finalizzato a colpire con maggior efficacia un illecito considerato di particolare allarme sociale, ma ? destinato semplicemente a rimpinguare le casse dello Stato a danno dei malcapitati operatori commerciali che non rispettino la normativa sulle manifestazioni a premio.
3. **L'abnormit? delle sanzioni.** E? del tutto evidente come le sanzioni previste per le manifestazioni a premio vietate (cio? sanzione da 50.000 a 500.000

euro) possono essere, nella normalità dei casi, del tutto sproporzionate rispetto alla gravità della irregolarità che sono destinate a punire. Anzi, la parola «sproporzionato» in questo caso non è neppure idonea a rendere l'idea di quanto queste sanzioni siano del tutto avulse, estranee, assurde, per punire eventuali irregolarità in una manifestazione a premi. Ad esempio, per meglio comprendere l'irragionevolezza delle sanzioni, se il titolare di un negozio di alimentari decidesse di promettere in premio ad estrazione un intero prosciutto fra tutti coloro che ne acquistano almeno un etto entro un determinato termine, e il titolare di questo negozio, magari ignorando la normativa sui concorsi a premio, non rispettasse le norme procedurali (es. oltre a non effettuare la comunicazione non chiedesse l'intervento del notaio o del funzionario della camera di commercio), la sanzione minima per lui sarebbe di 50.000 euro, a dirlo da fargli chiudere bottega! Per cosa? Per una iniziativa pubblicitaria irregolare! Si pensi che per il commercio di stupefacenti (benché si tratti di ipotesi penali per le quali sono previste ovviamente anche pesanti pene detentive) le sanzioni pecuniarie vanno da 26.000 a 260.000 euro, cioè praticamente la metà di quelle previste per le manifestazioni a premio.

4. **L'attività distributiva.** La nuova normativa prevede che la sanzione per manifestazione vietata (cioè da 50.000 a 500.000) è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Quindi oltre all'incredibile sproporzione della sanzione, si prevede che questa dovrà essere applicata non solo al promotore, ma anche a coloro che in qualunque modo

partecipano all'attività distributiva di materiale relativo alla manifestazione. Quindi applicando alla lettera la legge se l'inserviente del salumiere portasse le cartoline relative al sopra menzionato concorso del prosciutto ad una cliente della bottega, questo inserviente sarebbe passibile di una sanzione minima di 50.000 euro. Immaginiamo che questo non fosse quello che aveva in mente chi ha scritto questa infelice norma, ma la lettera della legge è strutturata:

La sanzione: cioè la sanzione da 50.000 a 500.000 euro

È applicabile nei confronti di

tutti i soggetti: non è fatta alcuna distinzione, quindi si dovrebbe intendere qualsiasi persona fisica e giuridica, dalla grande società distributrice, al piccolo negoziante, al fattorino;

che in qualunque modo: anche qui non è fatta alcuna distinzione, quindi si dovrebbe ritenere valida qualsiasi modalità di partecipazione alla distribuzione, dalla messa a disposizione di una catena di vendita fino all'inserviente che consegna materialmente il materiale ai clienti;

partecipano all'attività distributiva di materiale: anche per l'attività distributiva non si specifica cosa si debba intendere, e alla lettera si potrebbe ritenere attività distributiva, come detto, anche la consegna del materiale al cliente da parte dell'ultimo dei commessi;

di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati: ricordiamo che per concorso od operazione a premi vietati si deve intendere qualsiasi manifestazione a premio, anche di valore, durata e diffusione limitati, che violi una delle disposizioni contenute nel DPR 430/01 (es. mancata presenza

del notaio all'istruttoria (estrazione di un concorso).

Probabilmente con questa riforma si volevano colpire gravi fenomeni di violazione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse, tuttavia per incapacità o grande disattenzione (o peggio per dolo) di chi ha predisposto queste norme, le sanzioni (da 50.000 a 500.000 euro) sono di portata generale e possono colpire indistintamente ed in pari misura tanto il grande imprenditore senza scrupoli, che cerca facili guadagni violando il monopolio di Stato sui giochi, quanto il piccolo commerciante che vorrebbe incrementare le vendite del proprio negozio al dettaglio con piccola estrazione a sorte senza presenza del notaio (ed in mezzo ci sono tantissimi casi di onesti operatori commerciali che per una semplice svista potrebbero vedere gravemente compromessa la propria attività se dovessero incappare in queste elevatissime sanzioni).